
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 662

Equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97.

Vigente al: 21-8-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, ed in particolare l'art. 2 che stabilisce il procedimento per l'equiparazione delle qualifiche del personale dei suddetti istituti a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificita' delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, recante modifiche alla legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, concernente trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto l'accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, stipulato il 5 dicembre 1980 tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali;

Preso atto che occorre provvedere alla suddetta equiparazione;

Sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attuazione della legge 7 marzo 1985, n. 97, l'equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale e' disposta, tenuto conto della specificita' delle funzioni esplicate

dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite nei termini di cui alla tabella allegata.

2. Al personale degli istituti predetti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con le decorrenze e modalita' ivi previste.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1985, 1986, 1987 si fa fronte con le somme di cui all'art. 3 della legge 7 marzo 1985, n. 97.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica

DEGAN, Ministro della sanita'

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1986

Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 5

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

(allegata al decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97)

===== Livelli e qualifiche previsti nell'accordo del 5 dicembre 1980 =====		Livelli e qualifiche previsti nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 =====
2° addetto alle pulizie		1° personale addetto alle pulizie
-----		-----
3° addetto servizi qualificati		2° agente tecnico
-----		-----
3° addetto servizi laboratorio		2° agente tecnico
-----		-----
3° addetto servizi amministrativi		2° commesso
-----		-----
4° operaio specializzato		4° operatore tecnico
-----		-----
4° coadiutore tecnico di laboratorio		4° operatore tecnico
-----		-----
4°/5° operatore capo - capo officina		4° operatore tecnico
-----		-----

4° coadiutore amministrativo	4° coadiutore amministrativo
5° aggiunto amministrativo	5° assistente amministrativo
5° ragioniere	5° assistente amministrativo
5° bibliotecario	5° assistente amministrativo
5° tecnico di laboratorio	5° assistente tecnico
6° responsabile servizi amministrativi	8° collaboratore amministrativo coordinatore
6° responsabile servizi biblioteca	8° collaboratore amministrativo coordinatore
6° assistente	8° veterinario, farmacista, biologo, chimico, collaboratore
	9° veterinario, farmacista, biologo, chimico, collaboratore dopo tre anni di servizio
7° vice segretario generale	9° vice direttore amministrativo
7° capo laboratorio	10° farmacista, veterinario, biologo, chimico coadiutore
8° segretario generale	10° direttore amministrativo
8° aiuto	10° farmacista, veterinario, biologo, chimico, coadiutore
9° direttore - aiuto con 8 anni di servizio alla data 20-12-1979 e incaricato da tale data della direzione di unita' complesse organizzate anche in compartimento o dipartimento	11° veterinario, farmacista, biologo, chimico dirigente